



CONVENZIONE

(da precompilare a cura dell'Ente Esecutore nelle parti evidenziate)

Per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa “Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia - ZAFIT” e AID [013244/02/3] per l'importo complessivo di euro [1.899.250,00]

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), via Cantalupo in Sabina, 29 - 00191 Roma, codice fiscale 97871890584, nella persona del Direttore Marco Riccardo Rusconi

E

[il **Comune di Cremona**] (da qui in avanti “Ente Esecutore”), avente sede legale a [...], piazza [.....], [.....], rappresentata dal [.....], in qualità di Rappresentante legale,

d'ora innanzi, per brevità, le *Parti*

PREMESSO CHE

la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;

l’articolo 17 della legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

l’art. 4, comma 1 lett. e) della legge n.125/2014 concernente gli “Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” prevede che l’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo sia finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e che si articoli in “iniziative di partenariato territoriale”;

l’articolo 25 della legge n. 125/2014 rubricato “*Le Regioni e gli enti locali*” dispone che nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, l’Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 267/2000;

sulla base della modifica del sopra citato articolo 25 intervenuta con l’art. 27-bis, comma 1, lettera d) del D.L. n. 162/2019 (conv.to in L. n. 8/2020), i contributi possono essere erogati in forma anticipata;

il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo “*Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*”, prevede, all’articolo 15, comma 1, che la collaborazione dell’Agenzia con altre Amministrazioni Pubbliche è regolata da apposite convenzioni che “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e dei risultati”;

ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato:

- con Delibera n. 71 del 31/07/2020 le “Procedure Generali per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di Iniziative promosse da Soggetti di Cooperazione di cui al Capo VI della legge n.125/2014 e fondate su approccio RBM” (d’ora in poi “Procedure Generali”);
- con Delibera n. 69 del 9 ottobre 2023 il “Bando 2023 per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Enti Territoriali (Soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 125/2014) e dalle Organizzazioni della Società Civile (e altri Soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art. 26 della legge n.125/2014) – Dotazione finanziaria pluriennale di 180 milioni di euro” e che lo stesso è stato pubblicato sulla GURI n. 15 del 19/01/2024.

la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l’ottenimento del contributo AICS, l’iniziativa **[Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia - ZAFIT]** (da qui in avanti “Iniziativa”), codice **AID [013244/02/3]**, proposta dall’Ente Esecutore, è stata approvata dal Direttore dell’AICS con Determina n. 1191 del 28/03/2025, e portata a conoscenza del Comitato Congiunto riunione del 02/04/2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. L'Ente Esecutore realizzerà l'Iniziativa **AID [013244/02/3]** in [Tunisia] attenendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nel Documento Unico di Progetto e al Piano Finanziario di cui all'**articolo 21** della presente Convenzione.
2. L'Ente Esecutore sarà l'unico responsabile nei confronti dell'AICS per la realizzazione dell'Iniziativa, sia dal punto di vista operativo, tecnico, finanziario-amministrativo-contabile che in riferimento a quanto concordato con la propria rete di partenariato.

Art. 2 Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le Parti.
2. L'avvio dell'Iniziativa e dell'ammissibilità delle relative attività e spese è dato dalla seguente data: 01/09/2025.
3. La durata ordinaria della Convenzione di cui all'art.3.1, comma 3 delle Procedure Generali decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 fino a formale approvazione del rendiconto da parte di AICS, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.3 delle Procedure Generali.
4. L'Ente Esecutore potrà beneficiare di proroghe convenzionali di cui agli artt. 3.1, 11.3 e 11.5 delle Procedure Generali, se richieste dall'Ente Esecutore nei rapporti intermedi, utilizzando il modello **Allegato alla Convenzione** “*Modello Lettera di Trasmissione Rapporto Intermedio e Finale*”, e approvate dall'AICS utilizzando il modello **Allegato** “*Lettera di risposta AICS al Rapporto Intermedio e Finale*”, che diverrà parte integrante della presente Convenzione .

Art. 3 Costo e finanziamento dell'Iniziativa

1. Il costo totale dell'Iniziativa **AID [013244/02/3]** è di euro **[1.899.250,00]**.
2. L'Ente Esecutore contribuirà con un apporto monetario di euro **[94.962,50]**, pari al **[5]** % del costo totale.
3. L'AICS erogherà per l'Iniziativa un contributo di euro **[1.804.287,50]**, pari al **[95]**% del costo totale.
4. L'Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della totalità dei costi e dell'apporto di cui al precedente comma 2.

5. Il contributo AICS è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm. e ii.

6. Eventuali guadagni dovuti al tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti vanno reinvestiti nell'Iniziativa secondo quanto previsto dall'art. 4.2.23 delle Procedure Generali.

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo

1. L'Ente Esecutore opta per l'erogazione delle rate per [*anticipazione*], ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 125/2014. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi dell'articolo 3.3 delle Procedure Generali e dell'articolo 14 del Bando.

2. L'AICS erogherà all'Ente Esecutore il contributo deliberato con la seguente modalità:

Erogazione per anticipazione:

Prima rata: pari al 70% del contributo dell'AICS alla firma della Convenzione e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 3.3.2.1 delle Procedure Generali;

Seconda rata: pari al 20% del contributo dell'AICS al raggiunto speso dell'80% del valore della prima rata di contributo erogato, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS.

Saldo: pari al 10% del contributo dell'AICS in seguito all'approvazione del Rapporto finale da parte dell'AICS, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS.

3. L'erogazione delle rate per anticipazione avviene nei tempi stabiliti dagli articoli 3.3.2.1, 3.3.2.2. e 3.3.2.3 delle Procedure Generali.

4. I suddetti termini per l'erogazione delle rate iniziano a decorrere dalla presentazione della documentazione da parte Ente Esecutore, ovvero, secondo i termini previsti dall'articolo 3.3.2.2.7 delle Procedure Generali, dall'ultima comunicazione intercorsa tra le Parti qualora tale documentazione necessiti di integrazioni, chiarimenti, modifiche.

5. In considerazione di quanto previsto dagli articoli 10.2, 10.3, 13.1, 13.2 delle Procedure Generali, da quanto rilevato dalla relazione del Revisore esterno di cui al successivo **articolo 6**, l'AICS si riserva di decurtare eventuali spese inammissibili, determinate dal Revisore esterno e confermate come tali dall'AICS, nonché quelle eventualmente rilevate in qualunque momento direttamente dall'AICS, anche nel corso di missioni di Audit di cui al successivo **articolo 12**, ovvero di richiederne il rimborso.

Art. 5

Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e

contabilizzate. Per essere considerate ammissibili le spese dell'Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 delle Procedure Generali, e rendicontate secondo le modalità previste agli articoli 9, 10 e 13 delle medesime Procedure Generali, utilizzando i modelli allegati al Bando, alla Domanda di Partecipazione, al Documento Unico di Progetto e alla Convenzione come elencati nel successivo **articolo 21**.

2. In base all'articolo 4.2.1 delle Procedure Generali, le spese rendicontabili sono al netto di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o di imposta equivalente vigente nel Paese di realizzazione dell'Iniziativa qualora l'Ente Esecutore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei casi in cui l'IVA (o l'imposta equivalente) non sia recuperabile, essa va invece inclusa fra le spese sostenute e nei rapporti. Nel caso in cui l'imposta non sia recuperabile, va allegata alla presente Convenzione la "*Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà*" (in formato libero e in PDF), conformemente a quanto previsto dall'articolo 13.1.f del Bando. In assenza di tale dichiarazione, l'IVA non rappresenterà un costo ammissibile per l'Iniziativa. È, in ogni caso, escluso un qualsiasi maggiore onere finanziario a carico di AICS.

3. Qualora per l'apporto monetario, l'Ente Esecutore impieghi risorse finanziarie provenienti da altre iniziative progettuali, come dichiarato nella Sezione 9.4 del Documento Unico di Progetto, i relativi documenti di spesa devono identificare inequivocabilmente il progetto dal quale provengono le risorse utilizzate, il relativo soggetto finanziatore, il codice dell'Iniziativa AID [013244/02/3] e la relativa quota-parte a beneficio dell'Iniziativa. L'eventuale assenza del codice AID dell'Iniziativa nel documento di spesa e/o la mancata tracciabilità nel pagamento (es. assenza codice AID nella causale del bonifico) renderà/renderanno inammissibile l'eventuale fonte di co-finanziamento. In ogni caso, spetterà al Revisore esterno controllare la corretta imputazione dell'apporto monetario Ente Esecutore, laddove proveniente anche da altri finanziamenti pubblici, ovvero controllare che non vi siano casi di *double funding*.

4. L'Ente Esecutore si impegna a presentare i rapporti previsti dalle Procedure Generali, nei modi e nei tempi di cui agli articoli 3, 9, 10, 12 e 13 delle Procedure medesime.

5. L'AICS monitora lo svolgimento dell'Iniziativa e verifica la progressione degli obiettivi e dei risultati, misurandoli attraverso il raggiungimento dei valori target degli Indicatori contenuti nel DUP e suoi sub- allegati, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera g) del DM n.113/2015 e secondo le modalità previste dalle Procedure Generali (articoli 9, 10, 11, 12, 13, 20 e 21).

Art. 6 **Revisore esterno**

1. Per le attività di revisione dell'Iniziativa l'Ente Esecutore, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13.2 delle Procedure Generali, si impegna a comunicare all'AICS entro 120 giorni dalla data di ricezione della Convenzione repertoriata, tramite PEC, i dati [nome e cognome, recapito e PEC] del Revisore esterno iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. dal [...] con numero [...] e/o iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal [...] con numero [...].

2. L'Ente Esecutore allegnerà alla comunicazione di cui al precedente comma la “*Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità*” (modello **Allegato** alla Convenzione) debitamente sottoscritta da parte del Revisore esterno.

3. L'Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, prima dell'avvio o durante le attività di revisione.

4. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del Bando e dalle Procedure Generali all'articolo 13.2, certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dall'Ente Esecutore. In particolare, il Revisore esterno deve assicurare il rispetto dei criteri di tracciabilità del Codice AID dell'Iniziativa, che va sempre inserito all'*origine* nella documentazione contabile - amministrativa, nei bonifici e nelle modalità di pagamento elettroniche ammissibili.

5. Ai fini della certificazione contabile, il Revisore esterno utilizzerà il modello **Allegato** “*Relazione del Revisore esterno sulla rendicontazione*” e il modello “**Allegato 1 della relazione del Revisore esterno**”, entrambi allegati alla Convenzione, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nelle Procedure Generali e, in particolare, nell'**Allegato** alla Convenzione “*Vademecum del Revisore esterno*”.

6. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo **articolo 7** e della certificazione del Revisore esterno, AICS si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Iniziativa, secondo modalità a campione o integralmente, la documentazione di spesa/contabile/amministrativa dell'Ente Esecutore certificata dal Revisore esterno.

Art. 7

Altri obblighi dell'Ente Esecutore

1. L'Ente Esecutore assicura l'adozione di misure adeguate a prevenire rischi di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, elusione, frode ed evasione fiscale in termini di assetto organizzativo, procedure, controlli e diffusione di flussi informativi interni;

2. L'Ente Esecutore deve garantire che il contributo dell'Agenzia non vada in ogni caso a beneficio di terzi che risultino iscritti negli elenchi dei soggetti sottoposti a misure restrittive, consultabili al seguente link www.sanctionsmap.eu. A tal fine l'Ente Esecutore terrà conto di quanto previsto dall'*Understanding EU counter-terrorism policy*¹.

3. L'Ente Esecutore si impegna ad assicurare il corretto svolgimento dell'Iniziativa e a presentare all'AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il “*Documento Unico di Progetto*” e suoi Allegati approvati dall'AICS, unitamente al rapporto del Revisore esterno nei modi e tempi stabiliti nella presente Convenzione e dalle Procedure Generali. Nelle comunicazioni da inviare all'AICS tramite PEC, di cui ai seguenti commi 4, 5 e 6, l'Ente Esecutore utilizzerà unicamente il modello **Allegato alla Convenzione** “*Lettera di trasmissione del Rapporto Intermedio / Finale*”. L'AICS potrà richiedere, se necessario, la trasmissione della documentazione cartacea.

¹ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739395/EPRS_BRI\(2023\)739395_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739395/EPRS_BRI(2023)739395_EN.pdf)

4. Le tempistiche e le modalità della rendicontazione devono avvenire secondo le disposizioni dell'articolo 9.3 delle Procedure Generali e dell'articolo 14, comma 2, lett. b) del Bando.

rate per anticipazione

Il primo rapporto intermedio va presentato, via PEC, dall'Ente Esecutore entro 15 mesi dalla data di inizio dell'Iniziativa, dando riscontro di quanto realizzato e raggiunto nei primi 12 mesi dell'Iniziativa, unitamente alla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno.

Il secondo rapporto intermedio va presentato dall'Ente Esecutore entro 4 mesi dal raggiunto speso dell'80% del valore della prima rata di contributo erogata da AICS.

Tale rapporto sarà accompagnato dalla valutazione esterna intermedia e dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno.

rate per SAL

Il primo rapporto intermedio va presentato, via PEC, dall'Ente Esecutore al raggiunto speso del 30% del costo totale dell'Iniziativa, unitamente alla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno.

Il secondo rapporto intermedio va presentato dall'Ente Esecutore al raggiunto speso del 70% del costo totale dell'Iniziativa. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali e dal Vademecum del Revisore esterno, al netto di quanto già rendicontato nel primo rapporto.

5. Il rapporto finale dell'Iniziativa va presentato dall'Ente Esecutore via PEC all'AICS entro sei mesi dal completamento delle attività e dalla chiusura dell'Iniziativa. Tale rapporto sarà accompagnato dalla valutazione esterna finale e dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalle Procedure Generali. Allo stesso sarà aggiunto un rapporto di riconciliazione tra gli importi, i cofinanziamenti, le percentuali ed eventuali spese inammissibili rispetto a tutto il periodo dell'Iniziativa.

6. L'AICS comunicherà, utilizzando il modello **Allegato alla Convenzione** “*Lettera di risposta AICS alla trasmissione del Rapporto intermedio / finale*”, via PEC all'Ente Esecutore e al Revisore esterno, l'esito del controllo e della verifica di ogni rapporto intermedio / finale, ovvero in seguito a controlli a campione eseguiti in ogni momento in riferimento agli articoli 10.2 e 16 delle Procedure Generali.

7. La “*Lettera di risposta AICS alla trasmissione del Rapporto intermedio / finale*” e suoi Allegati, inviata via PEC all'Ente Esecutore, unitamente a copia del Piano Finanziario per il rapporto intermedio contenente le colonne compilate e approvate da AICS, oltre a determinare la data di approvazione del rapporto intermedio/finale, sarà da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione .

8. L'Ente Esecutore e il Revisore esterno, preso atto delle decisioni di AICS, integreranno e modificheranno il Documento Unico di Progetto, i suoi allegati compreso il Piano Finanziario, per allinearli alle decisioni assunte dall'AICS, in modo che siano applicate per il prosieguo dell'Iniziativa e di riferimento per il rapporto successivo.

9. I contenuti dei Rapporti Intermedi, nonché quelli del Rapporto Finale devono considerare la relativa competenza temporale, senza ripetere nel DUP i contenuti narrativi della Proposta Iniziale o del precedente Rapporto Intermedio, riportando solamente ciò che è stato concretamente realizzato nel periodo interessato dal Rapporto per raggiungere Risultati e Obiettivi dell'Iniziativa, rendendoli

misurabili attraverso esplicitazione chiara degli Indicatori quantitativi, qualitativi, del numero dei beneficiari, dello speso per risultato, il tutto tramite fonti di verifica oggettive, attendibili e credibili.

10. L'Ente Esecutore garantisce il rispetto dell'articolo 7 delle Procedure Generali, relativo alle modalità di acquisizione di forniture, lavori e servizi effettuate nell'ambito dell'iniziativa. In particolare, al fine di preservare e valorizzare il fattore qualitativo nella comparazione delle offerte, è indispensabile che nella definizione dei termini di riferimento o del capitolato di gara tale aspetto sia dettagliato il più possibile.

11. L'Ente Esecutore, per le procedure di scelta del contraente, ai sensi dell'articolo 7 delle Procedure Generali, nel rispetto della normativa cui deve attenersi, sarà responsabile dell'applicazione in Italia del "Codice dei Contratti Pubblici" in vigore alla data di stipula della presente Convenzione e ss.mm. e ii., ovvero in [Tunisia] delle procedure europee per aggiudicazione previste dalla "Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions" (PRAG), nella versione in vigore alla firma della presente Convenzione. In deroga agli obblighi di digitalizzazione, flusso della e-PRAG e iscrizione Anagrafe EU online previsti nella versione in vigore nel 2025, per l'acquisizione di beni – servizi-lavori si applicheranno, per le fasi di invito, pubblicazione e ricevimento delle offerte, le modalità previste dalla PRAG 2021.

12. L'Ente Esecutore e il /i Partner delegato/i agli acquisti, come da Accordo/i di partenariato, nel caso di acquisizione di beni e servizi ricorrenti, ove possibile, stipulerà appositi Contratti Quadro con gli operatori fornitori di beni e/o servizi necessari per l'esecuzione dell'Iniziativa, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo **articolo 11**.

13. L'Ente Esecutore si impegna ad assicurare il rispetto della normativa applicabile nella scelta del contraente ed è l'unico responsabile nei confronti dell'AICS del rispetto dei sopra richiamati principi e procedure. A tal fine, L'Ente Esecutore predispone un "Piano acquisti" per la durata dell'Iniziativa, utilizzando il relativo modello allegato al Bando, da sottoporre a previa validazione da parte del Revisore. Ogni eventuale modifica del "Piano acquisti" dovrà essere sottoposta a validazione da parte del Revisore ed evidenziata nella sezione 9.3 del DUP.

14. Sarà cura del Revisore esterno incaricato della certificazione dei Rapporti intermedi e finale verificare, comprovare ed accertare la corretta applicazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi, lavori adottate dall'Ente Esecutore e dai Partner delegati agli acquisti.

15. L'AICS si riserva di effettuare controlli sul "Piano acquisti", in particolare riguardo le procedure di acquisizione adottate dall'Ente Esecutore/dai Partner, e di considerare ineleggibili le spese effettuate, anche se certificate dal Revisore esterno, nel caso in cui si rilevino irregolarità o mancato rispetto dell'articolo 7 delle Procedure Generali, della PRAG/ del Codice dei Contratti Pubblici, oltretutto del formato del "Piano acquisti" allegato al Bando.

16. L'AICS avrà la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualsiasi momento nel corso della durata convenzionale dell'Iniziativa, in caso di comprovato grave inadempimento da parte dell'Ente Esecutore di principi e obblighi in riferimento alle procedure applicabili per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

17. Nel caso in cui l'Iniziativa preveda la realizzazione di opere civili, impianti, infrastrutture, ecc., L'Ente Esecutore deve ottenere, ai fini del riconoscimento finale della spesa, le certificazioni di avvenuta e corretta esecuzione previste dalla normativa vigente in [Tunisia], inclusi gli eventuali obblighi di collaudo di beni, impianti, infrastrutture le cui risultanze e documentazione dovranno essere allegare al Rapporto Finale. Qualora l'Ente Esecutore non dovesse ottenere le suddette certificazioni e/o i collaudi non andassero a buon fine, l'AICS valuterà se e quanto riconoscere della spesa effettuata.

18. I beni e gli equipaggiamenti acquistati dall'Ente Esecutore per l'Iniziativa con il contributo dell'AICS, saranno, a conclusione della stessa, trasferiti ai Partner e/o ai beneficiari del Progetto, ai sensi dell'articolo 8 delle Procedure Generali, utilizzando il modello **Allegato alla Convenzione** "Modello per processo verbale di consegna dei beni".

19. L'Ente Esecutore provvederà a comunicare Termini di Riferimento della Valutazione esterna Intermedia e Finale nella sezione nella sez. 9.6 del DUP del primo Rapporto Intermedio e potrà avvalersi del "Modello per il Rapporto di Valutazione esterna Intermedia e Finale" **allegato** alla presente Convenzione.

Art. 8 **Personale**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs.165 del 2001 e dell'articolo 17 del Bando, L'Ente Esecutore non può avvalersi di personale che, nei precedenti tre anni, abbia esercitato per conto dell'AICS poteri autoritativi o negoziali riguardanti iniziative di cooperazione, finanziate o cofinanziate dall'Agenzia in favore dell'Ente Esecutore.

La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto della Convenzione con obbligo per l'Ente Esecutore di provvedere all'immediata restituzione del contributo erogato.

2. Per il personale locale impiegato nell'Iniziativa, l'Ente Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore in [Tunisia] e ad applicare quanto previsto dagli articoli 2.4, 3.1, 4, 9 e 18 delle Procedure Generali in merito a contrattazione, gestione, operato e comportamento delle Risorse Umane impiegate nell'Iniziativa.

3. L'Ente Esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'Iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente.

4. L'AICS si riserva la possibilità di sospendere l'Iniziativa o revocare il finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.3 delle Procedure Generali, nel caso di mancato rispetto da parte dell'Ente Esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.

Art. 9 **Condizioni Specifiche applicabili all'Iniziativa**

1. Le "Condizioni specifiche" che integrano e/o derogano quanto previsto dalle Procedure Generali, dal Bando e/o dalla presente Convenzione considerate già applicabili all'Iniziativa sono riportate nel relativo **Allegato** alla presente Convenzione (**Sezione A**).

2. Le "Condizioni specifiche" che integrano e/o derogano quanto previsto dalle Procedure Generali, dal Bando e/o dalla presente Convenzione richieste dall'Ente Esecutore, nella sezione 14 del DUP², e valutate ammissibili dall'AICS, ai sensi dell'**articolo 12, comma 11 del Bando**, sono incluse nel relativo **Allegato** alla presente Convenzione (**Sezione B**).

2 Per l'Iniziativa l'Ente Esecutore non ha fatto richiesta di condizioni specifiche nella sezione 14 del DUP.

Art. 10

Modifiche dell'Iniziativa e della Convenzione

1. Ogni eventuale successiva modifica dell'Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto degli articoli 3, 10, 11 e 12 delle Procedure Generali in materia di modifiche, varianti e proroghe.
2. Non sarà ammessa alcuna modifica all'Iniziativa effettuata senza presentazione del Rapporto Intermedio utilizzando il modello **Allegato alla Convenzione** “*Lettera di Trasmissione del Rapporto Intermedio / Finale*” per le richieste da parte dell'Ente Esecutore, e il modello **Allegato alla Convenzione** “*Lettera di Risposta AICS alla Trasmissione del Rapporto Intermedio / Finale*” per la risposta di approvazione da parte dell'AICS. Quest'ultima Lettera, per quanto approvato e in riferimento alla data di approvazione, costituirà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Non saranno comunque ammissibili richieste di modifica degli Obiettivi generale e specifico e dei Risultati dell'Iniziativa, se non per cause di forza maggiore.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica dell'Iniziativa e/o della Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell'Ente Esecutore.
4. Sono ammissibili, in qualunque momento, modifiche dei dati identificativi riportati nella presente Convenzione (denominazione Ente Esecutore, rappresentante legale, IBAN, referenti per l'Iniziativa, revisore esterno, etc.) che ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra, tramite PEC.
5. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali della Convenzione (ex art. 1325 c.c.).

Art. 11

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della Legge n. 136/2010, rende noto che il conto in Italia, dedicato anche in via non esclusiva all'Iniziativa AID [013244/02/3], è il seguente:

Conto di tesoreria unica [...], Tabella [...]

intestato a [...] presso Banca d'Italia

IBAN [...]

Soggetti delegati ad operare sul conto [nome e cognome], codice fiscale [...], funzione [...]

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 3, comma 8 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'AICS dichiari la

propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti nei Paesi di realizzazione non possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione Ente Esecutore, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, specificate **nell'Allegato "Condizioni specifiche"** alla presente Convenzione.

4. In applicazione di quanto previsto all'art 3.3 delle Procedure Generali, altri eventuali conti correnti bancari accessi o utilizzati in Italia e/o in [Tunisia], anche se in via non esclusiva per l'Iniziativa, dovranno essere intestati all'Ente Esecutore o ad uno dei suoi Partner e comunicati all'AICS via PEC.

Art. 12

Audit e controllo dell'AICS

1. L'AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative all'Iniziativa, di verifica dei risultati in corso di raggiungimento o raggiunti, e di controllo della documentazione amministrativo-contabile, nonché di realizzare visite di controllo, anche di secondo livello, presso la sede dell'Ente Esecutore in Italia.

2. L'AICS comunica all'Ente Esecutore, per iscritto entro 20 giorni dalla data d'inizio della missione in loco o della visita di controllo in Italia, l'oggetto e il programma di lavoro, in modo che l'Ente Esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione. È fatta salva la facoltà dell'AICS di richiedere in loco di esaminare attività, progetti, documenti, lavori, di incontrare beneficiari, diversi e/o aggiuntivi rispetto al programma di massima elaborato in Italia.

3. L'AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione di monitoraggio, verifica e controllo. L'AICS, sulla base delle verifiche effettuate, potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili. Tali missioni sono in ogni caso svolte all'insegna della collaborazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. L'Ente Esecutore, applicando quanto previsto dalle Procedure Generali, ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'Iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine l'Ente Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell'Iniziativa è conservata presso la sede di [.....].

5. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del Rapporto finale e della scheda di chiusura, l'AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo, anche di secondo livello, presso la sede dell'Ente Esecutore e nel Paese in cui si è realizzata l'Iniziativa.

Art. 13

Forza maggiore e sospensione

1. Per tutte le ipotesi e le conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore, si rinvia al rispetto degli articoli 3, 9, 10, 11 e 12 delle Procedure Generali. In particolare, nel caso in cui si

verifichino eventi di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di progetto, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per il personale dell'Iniziativa, per il/i Partner e/o per i beneficiari, L'Ente Esecutore notificherà tempestivamente all'AICS, utilizzando il modello **Allegato alla Convenzione** “*Lettera di Richiesta di Sospensione*”, la fattispecie di evento e avvierà l'eventuale procedura di sospensione, parziale o totale, secondo quanto previsto dalle Procedure Generali.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12.3 delle Procedure Generali, durante il periodo di sospensione, anche parziale, dell'Iniziativa, non possono essere effettuate spese a carico dell'Iniziativa medesima o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia e in loco.

Art. 14

Rapporti AICS – Ente Esecutore

1. L'AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita all'Ente Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'Iniziativa di cui alla presente Convenzione.

2. I referenti per l'Iniziativa, cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:

per l'AICS: Unità organizzativa competente, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 241/90: Ufficio VII Referente per l'Iniziativa: [*nome e cognome dei referenti tecnico e amministrativo*] indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.aics@pec.aics.gov.it;

per l'Esecutore: Referente per l'iniziativa: [*nome e cognome*], recapito telefonico: [...], indirizzo di posta elettronica certificata: [...].

Art. 15

Visibilità

1. Per ogni attività di informazione e comunicazione, l'Ente Esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida Comunicazione e Identità visiva (d'ora in poi “Linee Guida Comunicazione”) dell'AICS pubblicate sul sito dell'Agenzia e a quanto espressamente previsto dall'articolo 19 delle Procedure Generali e nel presente articolo.

2. L'Ente Esecutore si impegna a garantire un'adeguata visibilità all'Iniziativa e all'AICS, in Italia e nel Paese di realizzazione, presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell'area, in conformità con quanto previsto nelle “Linee Guida Comunicazione”. Ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all'Iniziativa dovrà assicurare un chiaro riferimento al cofinanziamento AICS, riportando il logo dell'Agenzia e nelle altre forme che l'AICS

comunicherà all'Ente Esecutore.

3. L'Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto dall'AICS.

4. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l'Ente Esecutore si impegna ad applicare l'art. 19 delle Procedure Generali e inserire la seguente dichiarazione di non responsabilità da parte dell'AICS: *"Le opinioni espresse nel presente documento/nella presente pubblicazione/... non impegnano in alcun modo l'AICS, che non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso/in essa contenute"*

5. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l'Ente Esecutore provvederà ad evidenziare l'efficacia dell'Iniziativa, nonché il rispetto dei principi di efficienza e responsabilità nella gestione della medesima. L'Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

6. Constatato il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, le spese effettuate per Comunicazione e visibilità saranno considerate inammissibili, ai sensi dell'articolo 4 delle Procedure Generali.

Art. 16

Risoluzione della Convenzione

1. Alla presente Convenzione si applicano tutte le ipotesi di risoluzione previste dagli articoli 20 e 21 delle Procedure Generali, dal venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 del Bando nonché, nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C.

Art. 17

Restituzione dei Fondi

1. Nelle ipotesi di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di realizzazione parziale, insufficiente o tardiva dell'Iniziativa secondo quanto previsto dall'articolo 20 delle Procedure Generali e per gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure medesime, l'Ente Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L'AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione, qualora siano in corso altre iniziative con l'Ente Esecutore.

2. In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore, l'AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dall'Ente Esecutore, descritte in un apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato dall'AICS, accompagnato dalla relazione del Revisore esterno.

Art. 18

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 delle Procedure Generali e dall'articolo 19 del Bando.

Art. 19

Tutela della Privacy

1. I dati personali e altri dati forniti dall'Ente Esecutore all'Agenzia, saranno trattati esclusivamente ai fini della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 del Bando e dell'**Allegato 19** "*Tutela della Privacy: informativa*".

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli e nelle Procedure Generali, valgono e si osservano le disposizioni e i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 21

Parti integranti e allegati della Convenzione

1. Le Premesse, unitamente ai seguenti documenti approvati dall'AICS prima della stipula della presente Convenzione (lettere A e B) e ai modelli allegati alla Convenzione (lettera C), formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

A. Documenti approvati dall'AICS nel corso della procedura di

valutazione: Documento Unico di Progetto e suoi seguenti sub-allegati:

Quadro Logico

Cronogramma

Piano Finanziario

Accordi di Partenariato

Documentazione attestante l'approvazione dell'Iniziativa da parte dell'Organo deliberante dell'Ente o l'inserimento dell'Iniziativa nella programmazione dell'Ente

B. Documentazione precedente alla stipula della Convenzione

Condizioni specifiche

C. Modelli Allegati alla Convenzione

Allegato 7 - Modello dichiarazione insussistenza cause incompatibilità del Revisore esterno

Allegato 12 - Modello Lettera di Trasmissione Rapporto Intermedio e Finale

Allegato 13 - Modello Lettera di Risposta AICS alla trasmissione del Rapporto Intermedio e Finale

Allegato 14 - Vademecum Revisore Esterno

Allegato 15 - Modello Relazione Revisore Esterno

Allegato 16 - Allegato (1) alla Relazione Revisore Esterno

Allegato 17 - Modello Lettera Richiesta di Sospensione

Allegato 18 - Modello per processo verbale di consegna di beni

Allegato 19 - Tutela della privacy: informativa

Allegato 20 - Modello per il Rapporto di Valutazione esterna Intermedia e Finale

Allegato 21 - Modello Piano Acquisti

Art. 22 Domiciliazione

1. Le comunicazioni e i Rapporti concernenti La presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi PEC:

per l’AICS: protocollo.aics@pec.aics.gov.it;

per l’Ente Esecutore: [.....]

2. In caso di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente Convenzione presso:

AICS: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - via Cantalupo in Sabina, 29 - 00191 Roma

Ente Esecutore: [.....]

**Per l’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo**

Il Direttore

Per l’Ente Esecutore

Il Rappresentante Legale

**(o altro soggetto dell’Ente cui è attribuito il potere di
firma)**